



ENTI DI AREA VASTA ED AREE MONTANE: QUALE TUTELA COSTITUZIONALE?

di Daniele Trabucco

“Quassù non vivo in me, ma divento una parte di ciò che mi attornia. Le alte montagne sono per me un sentimento” (Lord Byron (1788-1824)). Desidero iniziare così questo breve intervento sulle aree montane che, per la prima volta, potrebbero trovare un esplicito e chiaro riferimento in Costituzione. Il Senato della Repubblica ha approvato in prima deliberazione, nella seduta dell’08 agosto 2014, il progetto di riforma costituzionale c.d. Boschi-Renzi nelle cui disposizioni finali, in particolare nella norma dell’art. 39, comma 4, si attribuisce alla fonte statale il compito di dettare i profili generali della disciplina degli enti di area vasta, mentre a quella regionale le ulteriori disposizioni normative in materia, *“tenuto conto anche delle aree montane”*.



Sul punto alcune considerazioni che spero possano essere utili per la discussione politica:

1) La norma dell'art. 39, comma 4, è una chiara disposizione che articola la competenza legislativa riguardo alla disciplina degli enti di area vasta. Sarebbe, forse, stato più opportuno inserirla in quello che dovrebbe divenire il nuovo art. 117 della Carta, che si occupa proprio della ripartizione per materie Stato-Regioni (come, del resto, nelle prime versioni del d.d.l., benchè il riferimento alle aree montane non comparisse);

2) La norma dell'art. 39, comma 4, dimostra come le Province, che la legge Delrio definisce "*enti territoriali di area vasta*" (art. 1, comma 3, legge n. 56/2014), non sono soppresse, ma declassate, ossia non costituiscono più un'articolazione territoriale della Repubblica ai sensi dell'art. 114 della Costituzione, con la conseguenza del venir meno di tutte le garanzie costituzionali che il Testo fondamentale del 1948 riserva alle Province (garanzia di autonomia finanziaria, garanzia sul procedimento di modifica del territorio, garanzia di funzioni proprie etcc...).

Questo significa che, una volta entrata in vigore la riforma, il legislatore disporrà della possibilità di procedere ad accorpamenti tra Province contermini e di disciplinare gli enti di area vasta sia sul piano degli organi, sia sul piano delle funzioni, sia sul piano finanziario in modo molto più libero di quanto fatto fino ad ora, anche difformemente dalla stessa normativa contenuta nella legge Delrio.



Si potrebbe obiettare, però, che un accorpamento con la Provincia di Treviso sarebbe comunque impedito dal fatto che il legislatore deve tener conto delle aree montane, ma in realtà la critica è superabile nel momento in cui, a seguito di un'eventuale fusione, il legislatore s'impegnerebbe ad assicurare all'area bellunese una tutela specifica sia pure all'interno della nuova realtà istituzionale sorta a seguito dell'accorpamento;

3) La stessa norma dell'art. 39, comma 4, del d.d.l. Boschi-Renzi conferma quello che ben 44 autorevoli costituzionalisti avevano scritto nel loro appello dello scorso ottobre, ossia che, ammessa l'esistenza di funzioni di area vasta, esse non possono non essere esercitate dalle Province o da altri enti con dimensioni idonee all'esercizio di queste funzioni;

4) Il riferimento alle aree montane in generale, senza alcun tipo di distinzione all'interno di esse, potrebbe suscitare qualche problema di costituzionalità della legge n. 56/2014 nella parte in cui contiene un *favor* nei confronti unicamente delle Province interamente montane e confinanti con Stati esteri. Infatti, riservare solo a queste una disciplina *ad hoc* e non anche alle altre Province montane (si pensi alla Provincia dell'Aquila che è montana al 90% circa, ma che non confina con Stati esteri) significa incorre nel rischio di viziare la norma di irragionevolezza, poiché la differenziazione operata dal legislatore apparirebbe non costituzionalmente coerente;



5) La valorizzazione del ruolo delle Regioni ordinarie nell'attribuzioni di ulteriori funzioni amministrative agli enti di area vasta è meramente confermativa di una realtà già in atto.

A Costituzione vigente, infatti, lo Stato può legiferare in via esclusiva riguardo alle funzioni fondamentali e agli organi di Comuni, Province e Città metropolitane (art. 117, comma 2, lett. *p*), Cost.): tutti gli altri aspetti, invece, ricadono nell'ambito della competenza legislativa regionale di tipo residuale. Certo, le Regioni dovranno tener conto della specificità dell'area montana nel conferimento di ulteriori funzioni (il Veneto l' ha fatto con la recente legge di attuazione dell'art. 15, comma 5, dello Statuto regionale, peraltro sulla base di quanto consentito dalla stessa legge Delrio), ma non potranno mai andare al di là dei limiti propri di un sistema regionale ad ordinamento comune, limitandosi solo ad una "differenza di specie" tra enti locali giustificata dalla specificità del territorio montano.